

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1817-novies**

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 28, comma 2, del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1817

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

Disposizioni in materia di assistenza per le famiglie dei pescatori

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.